Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Approvato dal C.d.A. del Consorzio Casalasco Servizi Sociali con deliberazione n.28 del 14/04/2026

INDICE

ART. 1 – Oggetto ..... pag. 3

ART. 2 – Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà ..... pag. 3

ART. 3 – Oggetto del controllo ..... pag. 3

ART. 4 – Tipologie di controllo ..... pag. 4

ART. 5 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli ..... pag. 4

ART. 6 – Termine per l'effettuazione dei controlli ..... pag. 6

ART. 7 – Irregolarità sanabili ..... pag. 6

ART. 8 – Esito dei controlli ..... pag. 6

ART. 9 – Entrata in vigore ..... pag. 7

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento del Consorzio Casalasco Servizi Sociali disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni, presentate al Consorzio in attuazione di quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti del medesimo decreto.
2. Il presente Regolamento è diretto a garantire un'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nel rispetto dei principi di efficacia, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ

1. Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 445/2000.
2. Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTROLLO

1. Sono oggetto di controllo:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

rese al Consorzio nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza, con particolare riferimento a:

- procedimenti di selezione e reclutamento del personale dipendente e professionista, finalizzati ad assunzioni, affidamento di incarichi e/o formazione di elenchi o graduatorie;
- procedimenti relativi all'acquisto di beni nonché all'affidamento di forniture e servizi;
- procedimenti relativi alla richiesta di erogazione di servizi, prestazioni e benefici economici da parte dell'utenza del Consorzio;
- ogni altro procedimento amministrativo nel quale le informazioni rese comportino la possibilità di accedere a un beneficio o a un'utilità.
-

ART. 4 – TIPOLOGIE DI CONTROLLO

1. I controlli di cui al precedente articolo possono essere svolti secondo le seguenti modalità:

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

a) controllo a campione: effettuato su un numero congruo di dichiarazioni presentate nell'ambito di ciascun procedimento, secondo criteri definiti dal Consorzio e mediante selezione casuale;
b) controllo puntuale: effettuato sulle dichiarazioni per le quali sorgano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto dichiarato, in presenza di elementi di incoerenza, omissioni, imprecisioni o contrasto con dati già disponibili agli uffici.

2. I controlli a campione e i controlli puntuali sono tra loro complementari.
3. I dati e le informazioni dichiarate possono essere sottoposti a verifiche incrociate da parte degli uffici del Consorzio, anche mediante confronto con dati acquisiti da altri uffici o servizi nell'ambito delle attività istituzionali.
4. Il controllo puntuale può essere disposto dal Direttore o dal Responsabile di Area/Servizio con riferimento a dichiarazioni che:

- contengono informazioni di particolare complessità;
- attribuiscono priorità o vantaggi nell'ambito di procedure selettive;
- sono rese nell'ambito di procedure di gara;
- riguardano il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti o procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 335 c.p.p

ART. 5 – MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli a campione costituiscono la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive.
2. Il controllo a campione è effettuato su un numero congruo di dichiarazioni determinato in percentuale rispetto al numero complessivo delle dichiarazioni presentate. La percentuale ordinaria di controllo è stabilita in misura non inferiore al 5%.
3. Il Direttore determina, con provvedimento motivato, le modalità di estrazione del campione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Può stabilire una percentuale diversa qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre a controllo sia particolarmente elevato.
4. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

a) mediante sorteggio casuale riferito al complesso delle domande o istanze presentate nell'ambito di uno specifico procedimento;
b) mediante individuazione numerica predeterminata in rapporto alla percentuale di campionatura stabilita;
c) mediante estensione del controllo qualora dagli esiti delle verifiche effettuate emergano elementi tali da far presumere un numero rilevante di dichiarazioni non veritiere;
d) qualora, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, sorgano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, in presenza di contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, ovvero in caso di omissioni, imprecisioni o incongruenze tali da far presumere la volontà del dichiarante di fornire informazioni non veritiere.

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

5. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante, anche attraverso collegamenti informatici o telematici, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione competente.
6. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, qualora le informazioni non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati e non siano direttamente documentabili dall'interessato, il controllo può essere effettuato mediante accertamenti diretti o verifiche presso i luoghi o i soggetti interessati.
7. Decorso il termine di trenta giorni dall'invio della richiesta senza che sia pervenuta risposta da parte dell'amministrazione certificante, il Direttore o il Responsabile di Area/Servizio può procedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Restano salvi i casi di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora, successivamente, emergano informazioni incompatibili o difformi rispetto a quanto dichiarato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

8. Per le procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, il Consorzio, in qualità di stazione appaltante, procede alla verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici mediante controlli a campione effettuati con cadenza almeno semestrale, anche mediante sorteggio, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6 – TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono sottoposte a controllo con cadenza almeno semestrale.
2. Il Direttore può stabilire, con provvedimento motivato, una diversa periodicità dei controlli in relazione alla tipologia di procedimento considerato, alla complessità delle verifiche e alle esigenze organizzative del Consorzio.

ART. 7 – IRREGOLARITÀ SANABILI

1. Qualora l'ufficio competente rilevi nelle dichiarazioni sostitutive mere irregolarità, imprecisioni od omissioni che non costituiscano falsità ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine assegnato.
2. Qualora il procedimento sia già avviato e in fase istruttoria, l'ufficio dispone la sospensione del procedimento sino alla regolarizzazione della dichiarazione.
3. In mancanza di regolarizzazione nel termine assegnato, il procedimento non potrà essere ulteriormente istruito e sarà archiviato, fatti salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

ART. 8 – ESITO DEI CONTROLLI

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ovvero la presentazione di documentazione falsa, il Direttore del Consorzio trasmette tempestivamente gli atti contenenti le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
2. In caso di controllo preventivo, il Responsabile del procedimento esclude dal procedimento in corso il soggetto che abbia reso dichiarazioni non veritiere, comunicando allo stesso i motivi dell'esclusione.
3. Qualora il controllo riguardi procedimenti già conclusi e siano stati conseguiti benefici o utilità sulla base di dichiarazioni non veritiere, il Consorzio procede alla decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Dell'avvio del procedimento di decadenza e del relativo provvedimento finale è data comunicazione all'interessato.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Casalasco Servizi Sociali.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne incompatibili con lo stesso.